Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Giovedì, 6 settembre 1934 - Anno XII** **Numero 209**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31,50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

Telefoni-centralino: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: **50-107 — 50-033 — 53-914**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1410.
Norme per l'esercizio della pesca in Eritrea e nella Somalia italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999, sull'ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia Italiana;
Visto il decreto Luogotenenziale 24 novembre 1918, n. 1990;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Nelle acque territoriali dell'Eritrea e della Somalia italiana l'esercizio della grande pesca e degli allevamenti non temporanei di pesci o di altri animali acquatici su tratti di spiaggia o su acque demaniali o di mare territoriale è consentito solo a coloro che ottengano la relativa concessione a norma degli articoli 8 e seguenti del presente decreto.

Art. 2.

Per grande pesca s'intende:
a) la pesca esercitata esclusivamente con impianti fissi o con reti da posta per la cattura di pesci di grosso taglio;
b) la pesca a strascico esercitata al largo con mezzi meccanici (piro o motopescherecci) di notevole tonnellaggio.

Art. 3.

Per l'esercizio delle altre attività pescherecce nel mare territoriale, ivi compresa la pesca della madreperla e delle altre conchiglie sfruttabili industrialmente, è necessaria una speciale licenza, rilasciata secondo le norme dell'art. 7 del presente decreto.
Per la pesca fluviale vigono le norme di polizia.

Art. 4.

Il diritto della grande pesca non menoma quello della piccola pesca anche a scopo di lucro.
L'esercizio della pesca da parte delle popolazioni indigene, nelle forme e negli usi consuetudinari, non è subordinato al rilascio di alcuna licenza nè vincolato alle limitazioni del presente decreto, salva l'applicazione delle norme di polizia.
Nelle licenze e negli atti di concessioni dovrà essere fatta espressa riserva per gli usi e le consuetudini di pesca degli indigeni di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 5.

Sono vietati la pesca e il commercio del fregolo, del pesce novello e degli altri animali acquatici non dannosi, che non siano pervenuti alle dimensioni che saranno stabilite dalle norme regolamentari di cui all'art. 22. Il Governatore, con suo decreto, potrà però consentire anche in tali casi la pesca ed il commercio di detti animali, quando lo richiedano le necessità di allevamenti artificiali a scopo industriale o scientifico o sia dimostrato che quegli atti non sono tali da nuocere alla conservazione della specie.

Art. 6.

È proibita la pesca con dinamite o con altre materie esplodenti ed è vietato di gettare e diffondere nelle acque materia atta a intorbidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.
È pure vietata la raccolta e la vendita degli animali così storditi e uccisi.

Art. 7.

Le licenze sono rilasciate dal Governatore della Colonia, o, per sua delega, dalle Capitanerie di porto o dagli Uffici di porto competenti. La loro durata normale è di un anno, salvo rinnovo di anno in anno; esse sono soggette a revoca in qualunque momento quando ciò sia necessario per ragioni di pubblico interesse, nel qual caso nessun diritto a compensi o indennità di sorta spetterà al titolare della licenza.
Le licenze possono riguardare una o più zone acquee; in ogni caso, però, non conferiscono una esclusività di pesca, essendo rimesso al Governatore di determinare per ogni zona il numero delle licenze accordabili, in rapporto specialmente con le possibilità di sfruttamento, con la tutela della pescosità del mare e con la conciliazione dei diversi generi di pesca, nonchè di altre condizioni particolari necessarie nel pubblico interesse.

Art. 8.

Le *concessioni* sono rilasciate con decreto del Governatore della Colonia, quando non eccedano i nove anni, e con decreto del Ministro per le colonie per una durata superiore fino al massimo di 30 anni; con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore coloniale, quando la durata sia superiore ai 30 anni fino al massimo di 99 anni o quando, qualunque ne sia la durata, esse importino un diritto di esclusività.

Le concessioni possono riguardare una o più zone acquee. Quando le concessioni siano accordate per la pesca a strascico di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 su vasti tratti di mare territoriale, deve essere fatto obbligo al concessionario di provvedere a terra i relativi impianti di conservazione e di lavorazione dei prodotti e dei sottoprodotti. Eguale obbligo potrà essere imposto anche per le concessioni di cui alla lettera *a*) dell'art. 2.

A tale scopo i concessionari potranno ottenere le zone di terreno demaniale che risultino disponibili e che saranno dal Governo della Colonia riconosciute necessarie per lo svolgimento dell'industria. Tali zone saranno accordate con lo stesso provvedimento che rilascia la concessione o con provvedimento successivo secondo la competenza stabilita dal primo comma del presente articolo.

Il diritto di esclusività può essere accordato per un periodo non superiore ai 15 anni, e non mai per tutto il mare territoriale della Colonia, quando si tratti di imprese che richiedano un impiego importante di capitali o che, a giudizio dell'Amministrazione pubblica, possano contribuire notevolmente allo sviluppo della pesca nelle acque della Colonia.

Art. 9.

Le concessioni scadono di pieno diritto, al compiersi del periodo di tempo pel quale siano accordate; quando la loro durata, risultante dagli atti di concessione, sia inferiore al termine massimo di cui all'art. 8, esse potranno essere rinnovate fino al termine massimo medesimo.

Art. 10.

Le domande di concessione saranno rivolte al Governatore della Colonia e dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) programma sommario di valorizzazione che i richiedenti intendono effettuare;

b) referenze sulla capacità finanziaria e morale degli aspiranti, e, se del caso, anche del fideiussore proposto, e su quella del rappresentante in Colonia;

c) impegno di risiedere in Colonia e dirigere personalmente l'impresa, o di farvi risiedere un proprio rappresentante.

Alla domanda deve essere unito il certificato di cittadinanza o sudditanza italiana del richiedente e del fideiussore e, se trattasi di richiesta da parte di una società o per una società, copia autentica dell'atto costitutivo della società o del compromesso per la costituzione della società stessa.

Art. 11.

Tra più richiedenti la medesima concessione hanno la preferenza:

a) coloro che a giudizio dell'Autorità competente offrano, in confronto degli altri, maggiori garanzie per la migliore riuscita dell'impresa;

b) coloro che risultino abitualmente dediti alla pesca;

c) gli ex combattenti;

d) gli inscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

La priorità nella presentazione della domanda non costituisce titolo di preferenza.

Art. 12.

Le domande di concessione sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Colonia e da quella data decorre un mese di tempo per le eventuali opposizioni da parte di terzi.

I decreti di concessione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Colonia e devono essere trascritti, a cura dei concessionari, presso l'ufficio locale delle trascrizioni, secondo le disposizioni del Codice civile e delle norme speciali vigenti in Colonia.

Art. 13.

Per ogni concessione sarà compilato un apposito disciplinare.

Ogni concessionario è tenuto al pagamento in favore del Governo della Colonia di un canone, che verrà fissato nel disciplinare e che sarà determinato in relazione alla natura, importanza e durata della concessione, con speciale riguardo alla estensione della zona acquea concessa ed alla sua ubicazione in rapporto ai punti di approdo nonchè alla estensione delle zone di terreno demaniale eventualmente concesse a norma del 3° comma dell'art. 8.

Per le concessioni che richiedano un importante impiego di capitali potrà essere accordato l'esonero dal pagamento totale o parziale del canone per un periodo non superiore ai quattro anni.

Art. 14.

Qualora entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di concessione, giusta l'art. 12, il concessionario non abbia iniziato le operazioni di pesca, la concessione potrà essere revocata, salvi casi di forza maggiore debitamente riconosciuti. Lo stesso dicasi qualora il concessionario non adempia, nei termini o alle condizioni stabilite nel disciplinare, agli obblighi derivantigli, e specialmente quelli eventualmente posti circa la conservazione e la lavorazione dei prodotti e dei sottoprodotti.

Qualora la concessione venga revocata a norma del presente articolo tutte le opere fisse costruite per l'esercizio della pesca sulle aree demaniali concesse, (quali bacini, vivai, collettori, sistemazione di spiaggie, approdi, gettate, strade di accesso e simili), diverranno proprietà dell'Amministrazione senza alcun compenso al concessionario.

Per il resto, le aree demaniali concesse dovranno essere, normalmente, restituite all'Amministrazione coloniale ridotte in pristino stato, salvo le particolari condizioni che fossero stabilite nei singoli atti di concessione, in relazione alla natura, importanza e durata di essa, soprattutto nei riguardi dei fabbricati, stabilimenti, magazzini e simili da costruire sulle aree predette dal concessionario.

Art. 15.

La concessione può essere revocata con le formalità di cui all'articolo precedente, anche quando sia necessario per ragioni di pubblico interesse. In questo caso sarà dovuta al concessionario una indennità, tenendo conto, tra l'altro, delle spese da lui utilmente sostenute per l'esecuzione degli obblighi assunti, e del tempo pel quale egli ha usufruito delle opere e di ogni valore ulteriormente utilizzabile.

L'indennità di cui al comma precedente sarà fissata dall'Autorità che ha decretato la revoca, nello stesso provvedimento o con provvedimento successivo; in caso di non accettazione, essa sarà determinata inappellabilmente da un collegio di arbitri, nominati uno dall'Amministrazione coloniale, uno dal concessionario ed il terzo dal giudice della Colonia.

Art. 16.

La revoca delle concessioni nei casi previsti dagli articoli 14 e 15 dovrà, previa diffida al concessionario a presentare entro un termine perentorio le sue deduzioni, essere pro-

nunciata con decreto motivato dalle autorità che l'hanno rilasciata, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Colonia.

Art. 17.

Qualora la concessione cessi di aver vigore per la scadenza normale del periodo della sua durata o per anticipata rinunzia del concessionario, saranno applicate le disposizioni del 2° e 3° comma dell'art. 14.

Art. 18.

Le concessioni di cui agli articoli precedenti potranno essere cedute a terzi soltanto qualora intervenga il consenso dell'Autorità concedente.

Ogni rilevatario di una concessione è tenuto ad osservare gli obblighi previsti dal disciplinare vigente col concessionario cedente.

Art. 19.

Il Governo della Colonia ha facoltà di sospendere, senza corrispondere alcun indennizzo, la pesca negli specchi di mare concessi o in determinate zone di essi, per motivi di pubblica utilità, di stato di guerra, di navigazione, pel servizio dei fari e fanali e per la necessità di approdi.

VIGILANZA E SANZIONI.

Art. 20.

La sorveglianza sulla pesca e la esecuzione delle norme che le disciplinano sono affidate alle Autorità incaricate del servizio della marina mercantile nell'Eritrea e nella Somalia, e, dove esse non siano istituite, alle Autorità regionali.

All'accertamento delle relative infrazioni concorrono, con le Autorità indicate nell'alinea precedente, il personale delle Regie navi, le guardie di finanza e ogni altro agente di forza pubblica, secondo le norme vigenti rispettivamente nelle due Colonie.

Art. 21.

Per le infrazioni commesse da europei o da assimilati alle norme del presente decreto ed a quelle che saranno emanate dai Governatori dell'Eritrea e della Somalia Italiana giusta gli articoli 19 e 22, saranno applicate ammende variabili da L. 50 e L. 2000; le violazioni al disposto dell'art. 6 saranno punite ai sensi delle norme del Codice per la marina mercantile vigente nelle Colonie.

Le violazioni alle norme sulla pesca, commesse da indigeni od assimilati, saranno punite secondo il diritto vigente per essi rispettivamente nelle due Colonie.

NORME REGOLAMENTARI.

Art. 22.

Le norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto saranno emanate dai Governatori dell'Eritrea e della Somalia Italiana, con loro decreto ai sensi dell'art. 44 della legge 6 luglio 1933, n. 999.

RICORSI.

Art. 23.

I provvedimenti emanati dalle Autorità delle Colonie a norma del presente decreto sono impugnabili con ricorso in via gerarchica; quelli emanati per decreto Ministeriale o Regio decreto sono definitivi.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 24.

Alle licenze e concessioni oggetto del presente decreto si applicheranno le disposizioni del Codice per la marina mercantile vigenti nelle Colonie, in quanto non sia diversamente stabilito dal presente decreto e nei limiti previsti dall'art. 39 della legge 6 luglio 1933, n. 999.

Art. 25.

Le concessioni ed i permessi di pesca di qualsiasi natura, che siano stati concessi dai Governatori dell'Eritrea e della Somalia Italiana anteriormente alla pubblicazione in Colonia del presente decreto, continueranno ad avere vigore fino alla loro scadenza normale, ferma restando l'applicabilità degli articoli 15, 16, 17 e 18 del presente decreto, in quanto la materia non sia già regolata dagli atti di concessione e dei permessi predetti.

Qualora coloro che hanno già concessioni o permessi presentino per le stesse zone domande di concessione a' termini del presente decreto, avranno, a parità di condizione, la preferenza sui nuovi richiedenti, fermo restando il disposto delle lettere *c)* e *d)* dell'art. 11.

Art. 26.

I titolari delle concessioni o dei permessi di cui all'articolo precedente avranno facoltà di chiedere che detti atti siano sostituiti con quelli previsti dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1934 - A. XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 137. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 gennaio 1934, n. 1411.

Riconoscimento, agli effetti civili, della trasformazione del Collegio di S. Maria della Vittoria, in Genova, in due benefici coadiutoriali.

N. 1411. R. decreto 15 gennaio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto in data 6 febbraio 1928 dell'Arcivescovo di Genova, relativo alla trasformazione del Collegio di S. Maria della Vittoria (detto di S. Giovanni il Vecchio), in Genova, in due benefici coadiutoriali perpetui nella Parrocchia della Chiesa metropolitana di Genova.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1412.
Riconoscimento, agli effetti civili, della riunione temporanea di due parrocchie di S. Angelo in Vado.

N. 1412. R. decreto 27 luglio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di S. Angelo in Vado ed Urbania in data 16 ottobre 1932, relativo alla riunione temporanea delle parrocchie di S. Andrea in Valcarula e di S. Michele Arcangelo di Piazza Maggiore entrambe site in Sant'Angelo in Vado.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1413.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura in Roma dell'Istituto delle Suore Riparatrici del Sacro Cuore del Perù.

N. 1413. R. decreto 27 luglio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura in Roma dell'Istituto delle Suore Riparatrici del Sacro Cuore del Perù.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1414.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma della Chiesa della SS. Trinità e S. Marziano, in Lentini.

N. 1414. R. decreto 27 luglio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario capitolare di Siracusa in data 1° giugno 1933 relativo alla erezione in parrocchia autonoma della Chiesa della SS. Trinità e S. Marziano, in Lentini.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1934 - Anno XII

DECRETO INTERMINISTERIALE 31 agosto 1934.
Norme per la vendita dei testi unici di Stato per le scuole elementari per l'anno scolastico 1934-35.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 7 gennaio 1929-VII, n. 5;
Visto il R. decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058;
Visti i decreti interministeriali 22 agosto 1930-VIII; 31 agosto 1931-IX; 6 settembre 1932-X; 30 agosto 1933-XI, riguardanti le norme e le modalità per la stampa e per la vendita dei testi unici di Stato per le scuole elementari;
Riconosciuta la necessità di determinare le condizioni speciali di vendita dei detti testi unici di Stato per l'anno scolastico 1934-1935;
Su proposta del Provveditore generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di vendita dei testi unici di Stato per le scuole elementari è ridotto come appresso:

Sillabario	L. 4 —
Volume per la seconda classe	» 4,70
Volume per la terza classe compreso il relativo atlantino	» 9,75
Volume di letture per la quarta classe	» 6 —
Volume di insegnamenti vari per la quarta classe compreso il relativo atlantino	» 11 —
Volume di letture per la quinta classe	» 8 —
Volume di insegnamenti vari per la quinta classe compreso il relativo atlantino	» 11 —

L'Istituto Poligrafico dello Stato riconoscerà alle Case editrici per le giacenze dei libri invenduti accertate presso ciascuna di esse, la differenza fra il vecchio prezzo ed il nuovo prezzo entrambi depurati dello sconto del 37,50 %.

Art. 2.

La Case editrici sono tenute a pagare all'Istituto Poligrafico dello Stato il prezzo dei volumi messi a loro disposizione, depurato dello sconto, entro il 30 novembre 1934-XIII, ed a garanzia di tale obbligo debbono presentare apposita fideiussione bancaria rilasciata da Ente di gradimento dell'Istituto medesimo.

Per gli accrediti alle Case editrici accertati dall'Istituto Poligrafico prima del 30 novembre 1934-XIII, nonchè per i versamenti delle somme eventualmente pagate prima del 30 novembre 1934-XIII stesso è concesso un interesse del 4 % in ragione di anno.

Art. 3.

Il termine ultimo per l'impegno dei quantitativi dei volumi e cioè quello stabilito dall'art. 8 del decreto interministeriale del 22 agosto 1930 è fissato al 15 settembre 1934-XII.

Art. 4.

Rimangono immutate le disposizioni contenute nei decreti interministeriali citati nella premessa al presente decreto in quanto non siano espressamente modificate dal medesimo.

Roma, addì 31 agosto 1934 - Anno XII

Il Ministro per l'educazione nazionale: ERCOLE.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(9587)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1934.
Determinazione delle zone del territorio nazionale vietate alla navigazione aerea.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, contenente norme per la navigazione aerea;
Visto l'art. 67 del regolamento per la navigazione aerea, approvato col R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356;

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1928, che determina le zone del territorio nazionale vietate alla navigazione aerea;

Visto il decreto Ministeriale 4 gennaio 1930, concernente l'ammissione degli aeromobili adibiti alla linea aerea commerciale Trieste-Zara entro i limiti della zona vietata di Pola;

Visto il decreto Ministeriale 4 aprile 1930, che autorizza gli aeromobili adibiti alla linea aerea commerciale Trieste-Zara ad effettuare regolare scalo alle isole Brioni;

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1933, che determina la rotta di transito per l'aeroporto doganale per aeroplani di Cagliari (Elmas);

Di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Sono abrogati i decreti Ministeriali 2 maggio 1928, 4 gennaio 1930, 4 aprile 1930 e 27 dicembre 1933.

Le zone del territorio nazionale, il cui sorvolo è vietato a norma dell'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, sono quelle indicate nell'allegato *A* e riprodotte nelle cartine topografiche di cui all'allegato *B*.

Art. 2.

Il divieto di volo previsto nel precedente articolo, salve le eventuali eccezioni risultanti, per talune zone, dal testo dell'allegato *A*, deve essere osservato da tuti gli aeromobili civili aventi nazionalità italiana e da tutti gli aeromobili, militari e civili, aventi nazionalità straniera.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 giugno 1934 - Anno XII

Il Ministro per le finanze: JUNG. — p. *Il Ministro per l'aeronautica*: VALLE.

ALLEGATO *A*.

Zone vietate alla navigazione aerea.

I Zona — *Frontiera alpina.*

Una fascia del territorio nazionale compresa fra il confine e, verso l'interno del territorio, la linea appresso determinata:

Imperia; rotabile Imperia-Pieve di Teco-Ormea; ferrovia Ormea-Ceva-Mondovì-Cuneo; rotabile Cuneo-Busca-Saluzzo-Cavour - Pinerolo - Cumiana - Giaveno - Avigliana - Almese; congiungente Almese-M. Colombano (q. 1658)-Lanzo Torinese; rotabile Lanzo Torinese-Corio-Rivara-Cuorgné-Ivrea-Ponte San Martino; Valle Gressoney, da Ponte San Martino a Gaby; congiungente Gaby-Porta Tre Vescovi (q. 2501) M. Bo (q. 2556)-Piode; Valle della Sesia; da Piode a Varallo; congiungente Varallo-Omegna; rotabile Omegna-Fondo Toce; riva occidentale del Lago Maggiore da Fondo Toce a Pallanza; congiungente Pallanza-Laveno; ferrovia Laveno-Varese-Tradate-Saronno-Seveso-Erba; rotabile Erba-Malgrate, riva occidentale del Lago di Lecco, da Malgrate a Bellagio; congiungente Bellagio-Varenna-Bellano; la Valsassina da Bellagio ad Introbio; linea di cresta delle Alpi Orobie (Pizzo dei Tre Signori (q. 2554)-Monte Azzeredo (q. 2431)-Pizzo Redorta (q. 3037)-Monte Gleno (q. 2883)-Monte Venerocolo (q. 2589)-Monte Torsoleto (q. 2708)-Pizzo Trivigno (q. 2308); Edolo; Alta Val Camonica-Val Vermiglio e Val di Sole lungo la rotabile Edolo-Passo del Tonale-Malè-Cles-Romeno-Fondo-Caldaro-Bolzano; ferrovia Bolzano-Ponte all'Isarco (Valle dell'Isarco); rotabile delle Dolomiti (Ponte all'Isarco-Ortisei-Livinallongo-Cortina d'Ampezzo); rotabile e ferrovia Cortina d'Ampezzo-Pieve di Cadore; rotabile Pieve di Cadore-Tolmezzo (Alta Val Tagliamento); rotabile Tolmezzo-Gemona-Tarcento-Cividale-Cormons-Gorizia; ferrovia Gorizia-S. Daniele del Carso; rotabile S. Daniele del Carso-Storie-Sesana; ferrovia Sesana-Divaccia-Erpelle-Pinguente-Pisino; rotabile Pisino-Fianona; Carnaro (mare Adriatico) e le acque territoriali fra il confine italo-francese ed Imperia e fra il confine italo-jugoslavo e Fianona.

Gli aeromobili provenienti dall'estero che devono attraversare la frontiera, e quindi la zona vietata suddetta, devono farlo nei punti di passaggio e seguendo le rotte elencate e descritte nell'art. 63 del regolamento di navigazione aerea, approvato dal R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e successive modificazioni, per giungere all'aeroporto doganale più vicino. Analogamente devono comportarsi quelli diretti all'estero (1).

II Zona — *Golfo della Spezia.*

Il volo è vietato sulla zona compresa fra la linea passante per Levanto-Borghetto, il corso del fiume Vara da Borghetto alla confluenza con il fiume Magra, il corso della Magra sino alla foce e la costa da Levanto alla foce della Magra, nonchè sulle acque terrioriali corrispondenti alla costa suddetta.

III Zona — *Balipedio di Viareggio.*

Il volo è vietato nella zona compresa fra il **canale Burlamacca**; la linea ferroviaria Viareggio-Pisa; il fiume **Serchio**; una linea distante un chilometro dalla costa e compresa **fra** il fiume Serchio e la località Calambrone; una **zona di cinque** chilometri dalla costa, verso mare, **fra il parallelo della** foce del canale Burlamacca e quello della **località Calambrone**.

IV Zona — *Isola d'Elba e canale di Piombino.*

Il volo è vietato sull'isola d'Elba e sulle acque territoriali nonchè sul canale di Piombino e sulla zona della penisola limitata ad est dalla linea congiungente la Torraccia con

(1) Le disposizioni dell'art. 63 del regolamento per la navigazione aerea, quali risultano in seguito ad alcuni successivi emendamenti, sono le seguenti:

« Ogni aeromobile che proviene dall'estero o all'estero è diretto deve traversare il confine terrestre o il litorale marittimo solo nei punti di passaggio sotto indicati:

A) SUL CONFINE TERRESTRE:

« 1° *Passaggio di Moncenisio.* — Rotta obbligatoria: rotabile Moncenisio-Susa-Rivoli, congiungente Rivoli-aeroporto doganale di Torino (Mirafiori).

« 2° *Passaggio di Iselle.* — Rotta obbligatoria: rotabile Iselle-Domodossola-Ornavasso-Omegna-Orta-Gozzano-Borgomanero-Momo, congiungente Momo-aeroporto di Cameri-aeroporto doganale di Milano (Taliedo).

« 3° *Passaggio di Chiasso.* — Rotta obbligatoria: rotabile Chiasso-Como-Fino-Seveso, congiungente Seveso-aeroporto doganale di Milano (Taliedo).

« 4° *Passaggio del Brennero.* — Rotta obbligatoria: rotabile Brennero-Bressanone-Bolzano-Ora-aeroporto doganale di Trento (Gardolo).

« 5° *Passaggio di Tarvisio.* — Rotta obbligatoria: rotabile Maglern-Tarvisio-Pontebba-Chiusaforte-Stazione per la Carnia-Artegna-Udine-aeroporto doganale di Udine (Campoformido Nord).

« 6° *Passaggio di Longatico.* — Rotta obbligatoria: rotabile Longatico-Postumia-Prevàl congiungente Prevàl-Divaccia, rotabile Divaccia-Basovizza, congiungente Basovizza aeroporto di Udine (Campoformido Nord).

« Al di sopra di ciascuno degli anzidetti passaggi il volo è consentito entro il limite massimo di due chilometri da ciascun lato della direttrice per ognuno di essi indicata e ad una quota relativa, rispetto al terreno, non inferiore a m. 2000. La quota può essere diminuita ove ciò sia reso necessario dalle condizioni meteorologiche del momento.

B) SUL LITORALE MARITTIMO:

« Il litorale marittimo può essere attraversato in volo su tutti i punti che non siano compresi entro i limiti di una zona vietata ».

la foce del fiume Cornia e sulle acque territoriali corrispondenti a detta zona.

Gli aeromobili che, provenendo da nord-ovest e da sud-est, devono percorrere il canale di Piombino, si devono portare al limite della zona vietata a quota non superiore ai metri 100 e dirigere per rotta vera 130° lungo la bisettrice del canale di Piombino se provenienti dal nord-ovest e con la rotta inversa se provenienti dal sud-est, in modo da lasciare a levante della rotta l'isola di Cerboli ed a ponente l'isola di Palmaiola (o Palmajola).

V Zona — *Poligono di tiro di Furbara.*

Il volo è vietato nella zona compresa nel raggio di dieci chilometri dalla stazione ferroviaria di Furbara.

VI Zona — *Poligono di tiro di Nettuno.*

Il volo è vietato nella zona di mare adiacente alla costa, compresa fra il molo di Anzio e Torre Astura, per una profondità di quindici chilometri.

VII Zona — *Stretto di Messina.*

Il volo è vietato in Sicilia sulla zona compresa fra la linea passante per Orto-Saponara-Rometta-M. Scuderi-Nizza di Sicilia e la costa da Orto a Capo Peloro ed a Nizza di Sicilia; in Calabria sulla zona compresa tra la linea passante per Bagnara Calabra-S. Alessio in Aspromonte-Mosorrofa-Cataforio-Motta S. Giovanni-Capo dell'Armi e la costa da Bagnara Calabra a Capo dell'Armi; nonchè sulle acque territoriali corrispondenti alle coste sicula e calabra su descritte.

Gli aeromobili che devono attraversare lo stretto devono seguire i seguenti percorsi:

a) quelli provenienti dal nord devono portarsi su un punto al limite delle acque territoriali che rilevi per il 137° l'abitato di Gesso, dal quale punto faranno rotta per il 137° vero passando leggermente a sud della linea ferroviaria Gesso-Messina e ad almeno due miglia marine a sud della città di Messina; proseguire per tale rotta sino a portarsi sulla mediana del canale di Messina (all'altezza del parallelo di Reggio) e quindi percorrere la mediana stessa, fino a portarsi fuori della zona proibita;

b) se provenienti dal sud devono traversare la zona proibita percorrendo la mediana dello stretto fino al parallelo di Reggio Calabria, quindi dirigere per rotta 137° vero, passando almeno a due miglia marine a sud della città di Messina, e, mantenendosi a sud della ferrovia Messina-Gesso, proseguire tale rotta fino al limite della acque territoriali della costa tirrenica.

VIII Zona — *Augusta-Siracusa.*

Il volo è vietato sulla zona di territorio compresa tra la linea passante per Torre di Agnone-Lentini-Sortino-Solarino-Florida-Punta del Cane e la costa compresa fra la Torre Agnone e Punta del Cane, nonchè sulle acque territoriali corrispondenti al tratto di costa suddetta.

Entro i limiti della zona vietata di Augusta trovasi l'aeroporto doganale per idrovolanti (idroscalo) di Siracusa.

Per accedere all'idroscalo di Siracusa gli aeromobili dovranno portarsi, mantenendosi al di fuori delle acque territoriali della zona proibita, nel settore compreso tra il rilevamento vero 260° e 280° del fanale verde di Punta Maniaci (Castello Maniaci).

Da questa zona dirigeranno sul fanale, diminuendo di quota, compiendo le operazioni di ammaraggio nel triangolo fanale-idroscalo-saline.

Inversamente, gli apparecchi in partenza dovranno compiere le relative operazioni nel triangolo suindicato, per portarsi fuori delle acque territoriali della zona proibita e dovranno allontanarsi contenendosi dentro il settore tra i rilevamenti 260° e 280° del fanale suddetto.

IX Zona — *Trapani-Marsala.*

Il volo è vietato nella zona compresa tra la linea passante per Capo San Vito, Punta di Solanto, Palazzolo, Fondaco, Montagnola della Borrania, Vigne della Taverna, Mazzara del Vallo, parallelo di Mazzara del Vallo, fino al meridiano di Punta Sottile nell'isola di Favignana, Punta Bassana nell'isola di Marittimo, Punto « A » (latitudine 38° 10' N; longitudine 12° 22' E. G., sull'allineamento delle quote più elevate delle due isole di Levanzo e di Favignana), Capo San Vito.

Gli idrovolanti civili nazionali adibiti alle linee di navigazione aerea Roma-Palermo-Tunisi e Palermo-Tunisi sono autorizzati a fare scalo a Trapani.

I predetti idrovolanti devono attraversare la zona vietata di Trapani-Marsala mantenendosi sulla congiungente del punto « A » (latitudine 38° 10' N.; longitudine 12° 22' E. G.) dal quale, stando a quota di 160 metri, si vedono in allineamento i punti più elevati di Levanzo (quota 277) e di Favignana (quota 344), col faro di Trapani (scoglio Palumbo), alla più bassa quota di volo possibile e ad ogni modo non superiore ai metri trecento.

Nel partire, rotta inversa e quota analoga.

Le disposizioni che precedono si applicano *unicamente agli idrovolanti adibiti alle suaccennate linee aeree* e non si estendono agli altri idrovolanti civili nazionali, nè agli aeromobili civili e militari stranieri.

X Zona — *Paraggi della Maddalena.*

Il volo è vietato sulla zona compresa tra la linea passante per la Punta di Li Francesi-Luogo Santo-Monte Foci-Monte Pino e la congiungente Monte Pino-Capo Figari, nonchè sulle isole antistanti a detta costa e sulle acque territoriali corrispondenti alla costa ed alle isole suddette.

XI Zona — *Cagliari.*

Il volo è vietato sulla zona compresa tra la linea passante per Capo di Pula-Sarroch-Monte Is Laccunneddas (Is Iaccuneddas) Capoterra-Uta-Decimomannu-Sinnai-Monte Sette Fraris (M. dei Sette Fradi)-Bruncu Santiuta-Villasimius-Capo Carbonara e la costa del Golfo di Cagliari da Capo di Pula a Capo Carbonara; nonchè sulle acque territoriali corrispondenti alla costa suddetta.

Nella zona vietata di Cagliari trovansi l'aeroporto doganale per aeroplani e quello per idrovolanti di Elmas.

Gli aeromobili diretti a questi aeroporti dovranno, per accedervi e per partirne, seguire una delle seguenti rotte:

a) Decimomannu — aeroporto di Elmas, a quota non superiore a metri 300;

b) avvicinarsi al limite della zona vietata a cinque miglia a sud di capo S. Elia, e, a quota non superiore a metri 200, puntare sulla Maddalena (estremo sud-ovest dello stagno di Cagliari); giunti su questa località, dirigere direttamente sull'aeroporto.

XII Zona — *Taranto.*

Il volo è vietato sulla zona compresa fra la linea passante per la stazione di Ginosa-Massafra-Monteiasi-Fragagnano-Muraggio-Torre Molini e la costa del golfo di Taranto dalla stazione di Ginosa alla Torre Molini, nonchè sulle isole di San Pietro e San Paolo e sulle acque territoriali corrispondenti alle isole ed alla costa suddetta.

XIII Zona — *Brindisi.*

Il volo è vietato sulla zona compresa fra la linea passante per Torre Guaceto-Mesagne-San Pietro Vernotico-Torre San Gennaro e la costa da Torre Guaceto a Torre San Gennaro, nonchè sulle acque territoriali corrispondenti alla costa suddetta.

Nella zona vietata di Brindisi trovansi l'aeroporto doganale per idrovolanti di Brindisi Porto (seno esterno) e l'aeroporto doganale per aeroplani di Brindisi (1).

Gli aeromobili diretti ai suddetti aeroporti doganali dovranno seguire, nell'arrivo, una delle seguenti rotte:

a) portarsi all'altezza di Carovigno e dirigere direttamente sugli aeroporti doganali con rotta vera 103°;

b) portarsi all'altezza di Guagnano e dirigere direttamente sugli aeroporti doganali con rotta vera 180°;

c) portarsi alla quota di m. 300 al limite delle acque territoriali; quindi percorrere l'allineamento Castello a mare — Castello Vittoria (rotta vera 237°); diminuire gradatamente di quota fino a giungere a 50 metri di altezza sul Castello a mare; dirigere infine sugli aeroporti doganali.

Nel partire, rotte inverse e quote analoghe.

XIV Zona — *Venezia.*

Il volo è vietato sulla zona compresa fra la linea passante per Cortellazzo-Corso del Piave sino a San Donà di Piave-Monastier-Preganziol-Mirano-Strà-Corso del Brenta da Strà sino alla foce e la costa da Cortellazzo fino alla foce del Brenta, nonchè sulle acque territoriali corrispondenti alla costa suddetta.

Nella zona vietata di Venezia trovansi l'aeroporto doganale per idrovolanti di Sant'Andrea, e l'aeroporto doganale per aeroplani di San Nicolò di Lido.

Gli aeromobili diretti ai suddetti aeroporti doganali dovranno, nell'arrivo e nella partenza, seguire una delle seguenti rotte ad una quota non inferiore a metri 300:

a) San Donà di Piave - Burano - idroscalo di S. Andrea o aeroporto di S. Nicolò di Lido;

b) Ca' Bianca (a circa 7 km. SW di Chioggia) - Sacca Sessola - idroscalo di S. Andrea o aeroporto di S. Nicolò di Lido;

c) attraversare la zona vietata lungo la ferrovia Padova-Mestre giungendo quivi ad una quota non superiore a m. 300; da Mestre dirigere direttamente per l'idroscalo di S. Andrea o per l'aeroporto di S. Nicolò di Lido.

XV Zona — *Pola.*

Il volo è vietato sulla zona compresa fra la linea passante per Punta Gustigna (Punta Giustinia)-Valle d'Istria-Roveria Filippano-Carnizza d'Arsa-Porto Carnizza e la costa da Punta Gustigna a Porto Carnizza (imboccatura del canale dell'Arsa) nonchè sulle acque territoriali corrispondenti alla costa suddetta.

È consentito agli aeromobili adibiti alla linea aerea commerciale Trieste-Zara di effettuare regolare scalo a Pola (città) ed a Brioni, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni di volo:

Pola (*città*). — Gli aeromobili debbono avvicinarsi dal limite della zona interdetta a 6 miglia dalla costa, con rotta vera 70°, con prua sulla estremità nord della diga e da questo punto con rotta vera 130° dirigere fino al punto di ammaraggio, mantenendosi in mezzo al canale. Quota man mano decrescente in modo che tre miglia circa fuori a Punta Compare essa sia non superiore a m. 50. Per uscire da Pola seguire rotta inversa e fino al limite della zona interdetta a 6 miglia dalla costa. Quota di m. 50 fino a 3 miglia oltre il traverso di Punta Peneda e poi aumentata man mano quanto desiderato. È vietato qualsiasi approdo negli aeroporti militari di Pola (Santa Caterina e Puntisella).

Brioni. — Gli aeromobili possono imboccare il canale di Fasana così dal nord come dal sud. Nel sorvolare il canale, gli aeromobili devono mantenere una quota di volo compresa fra i trenta e i cinquanta metri, la quale dev'essere gradatamente ottenuta iniziando la discesa al limite della zona vietata, a sei miglia dalla costa, in guisa che gli aeromobili si trovino alla quota stessa quando vengano a trovarsi all'altezza di Punta delle Femmine, di Punta Peneda o di Capo Compare. Nel partire, la quota prescritta dev'essere mantenuta fino all'altezza delle località anzidette; oltrepassate le quali, gli aeromobili devono gradatamente sollevarsi, in guisa da raggiungere la quota normale di navigazione ai limiti della zona vietata.

Le disposizioni che precedono *si applicano unicamente agli aeromobili adibiti alla suaccennata linea aerea* e non si estendono agli altri aeromobili civili nazionali, nè agli aeromobili civili e militari stranieri, ai quali resta vietato l'accesso nella zona di Pola.

XVI Zona — *Zara.*

Il volo è vietato sulla zona delimitata:

a nord, dalla linea che, partendo da un chilometro a sud di Dicolo (Diklo) giunge a M. Grue;

ad est, dalla linea passante per M. Grue, Motta Latina (Latinska Gromba), Col Turco (Turska Gromba), Pozzi (Baricevic), M. Secco (Suanjevica) fino a raggiungere la strada carrozzabile Zara-Zemonico;

a sud, dalla strada carrozzabile Zara-Zemonico (dalla altezza di M. Secco anzidetto sino a M. Malpaga) e quindi dalla linea che da Monte Malpaga va a S. Elena;

ad ovest, dalle acque territoriali corrispondenti alla suddetta zona.

Nella zona vietata sopra descritta, e precisamente presso Valle di Bora, trovasi l'aeroporto doganale per idrovolanti di Zara.

Per accedere ad esso, gli idrovolanti devono avvinarsi alla costa in modo da trovarsi, ad una quota non superiore a 100 metri, ad un miglio di distanza dalla congiungente Faro di Punta Amica-Città di Zara.

Gli ammaraggi devono essere così effettuati:

a) con vento da nord (bora) l'aeromobile, rasentando la estrema punta occidentale della città, deve ammarare verso Valle di Maistro;

b) con venti da sud l'aeromobile deve ammarare sulla direzione da Faro di Punta Amica verso il Porto di Zara;

c) con vento maestrale l'aeromobile può ammarare nell'interno del Porto di Zara, verso la diga, attraversando, alla radice, la penisola della città di Zara;

d) con altri venti l'ammaraggio può essere uno dei tre precedenti, a scelta del pilota.

Nel partire, rotta inversa e quota analoga.

XVII Zona — *Isola di Lero-Portolago.*

È vietato il volo sull'isola di Lero (Egeo) e sulle acque territoriali e sulle isole Farios, Arcangelo, Placusa, Tripiti, Strongili, Kiriaki, Piganusa, comprese in dette acque territoriali.

p. Il Ministro: VALLE.

(1) Fino a quando il nuovo aeroporto di Brindisi non sarà efficente, le operazioni doganali si effettueranno nell'aeroporto di San Vito dei Normanni. Per accedervi, o per partirne, gli aeromobili dovranno mantenersi nel settore San Vito dei Normanni (città)-San Vito dei Normanni (aeroporto)-Mesagne, a quota inferiore a metri 300.

CARTA DELLE ZONE VIETATE ALLA NAVIGAZIONE AEREA CIVILE E STRANIERA.

II Zona - La Spezia.

I Zona - Frontiera alpina.
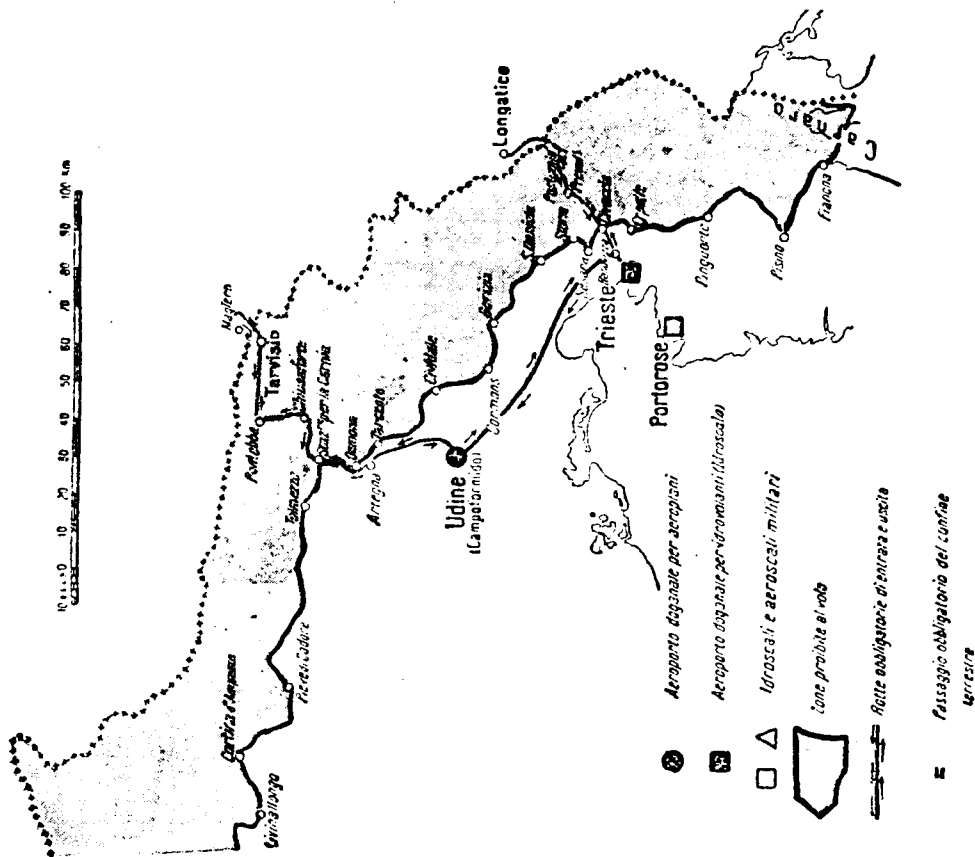
IV Zona - Isola d'Elba.

III Zona - Balipedio di Viareggio.

VIAREGGIO
Canale Burlamacca
Fiume Serchio
PISA
Fiume Arno
S. Giusto
Colambrone
Canale Navicelli
LIVORNO
N
6 Km.
Aeroporto doganale per aeroplani
Aeroporto doganale per idrovolanti (Idroscalo)
Campi di fortuna
Idroscali e aeroscali militari
Zone proibite al volo
Rotte obbligatorie di entrata e uscita
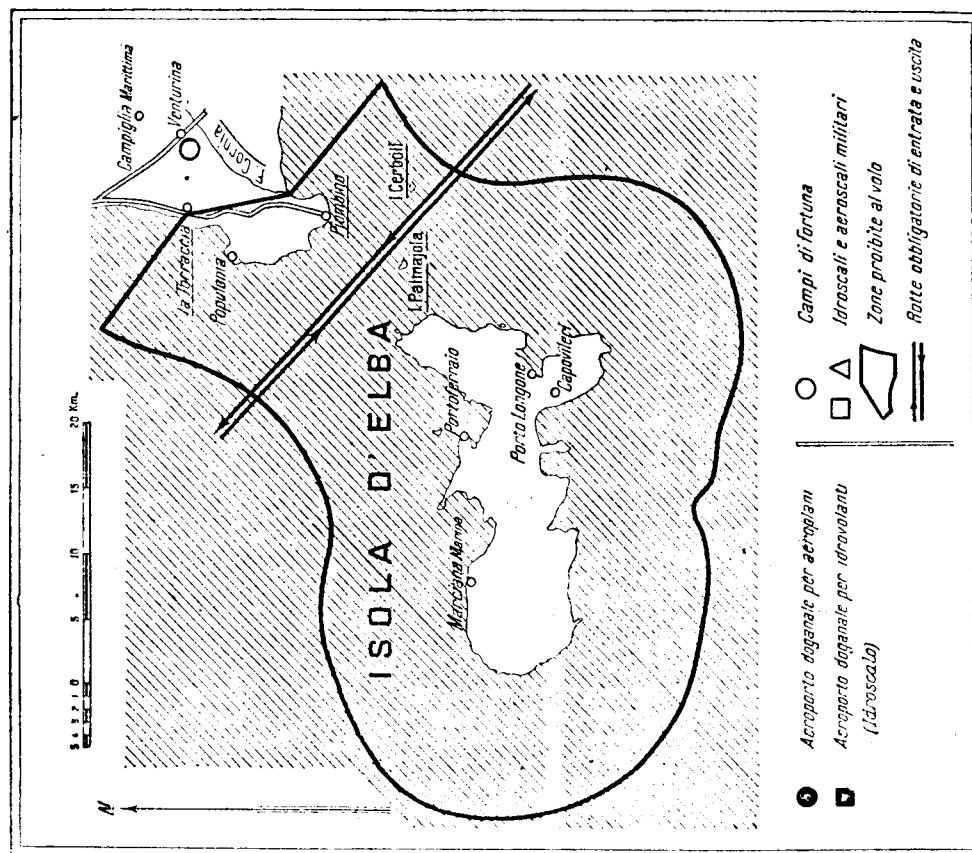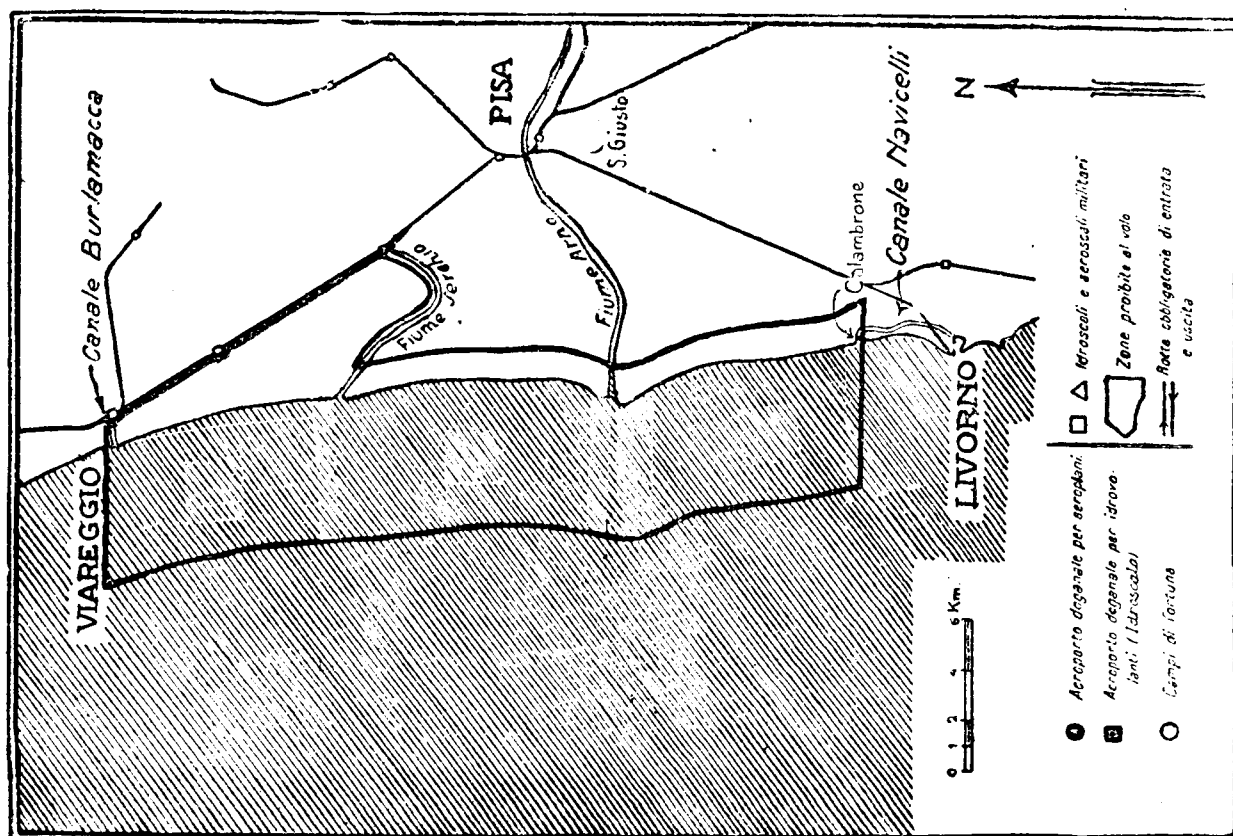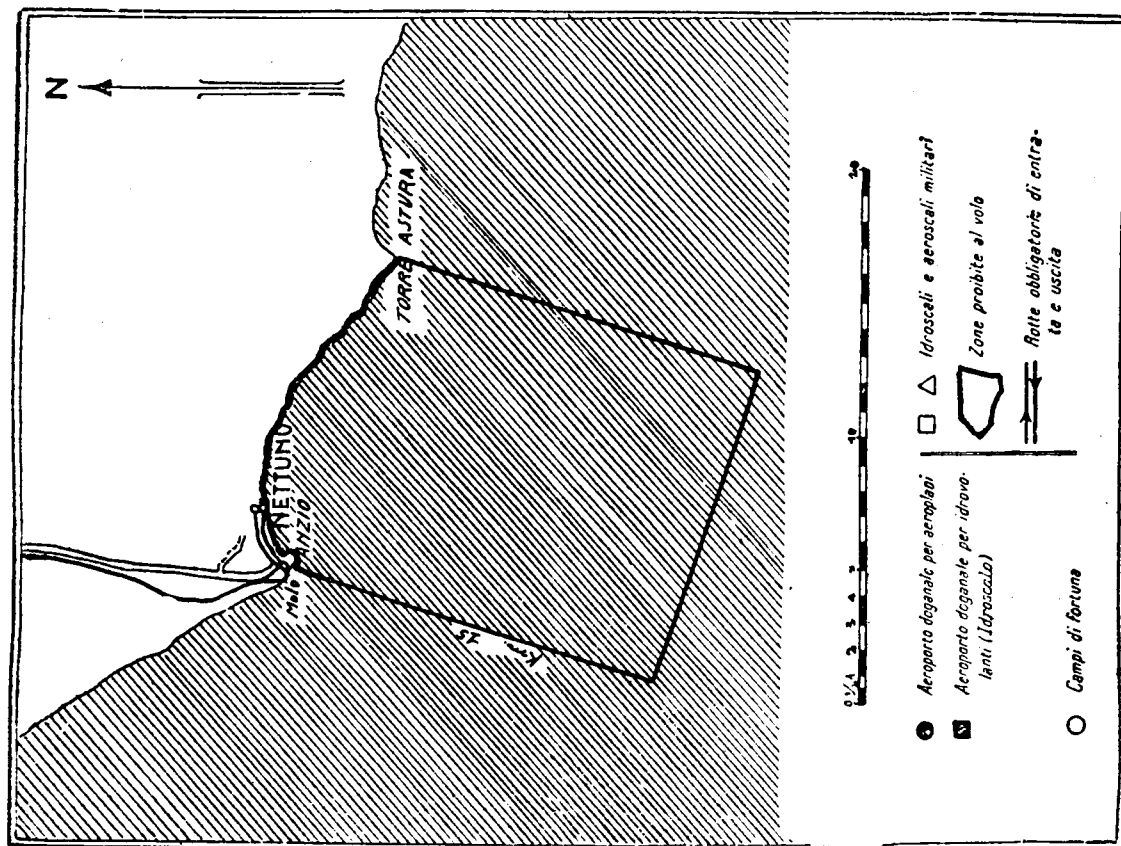
VI Zona - Poligono di tiro di Nettuno.

V Zona - Poligono di tiro di Furbara.
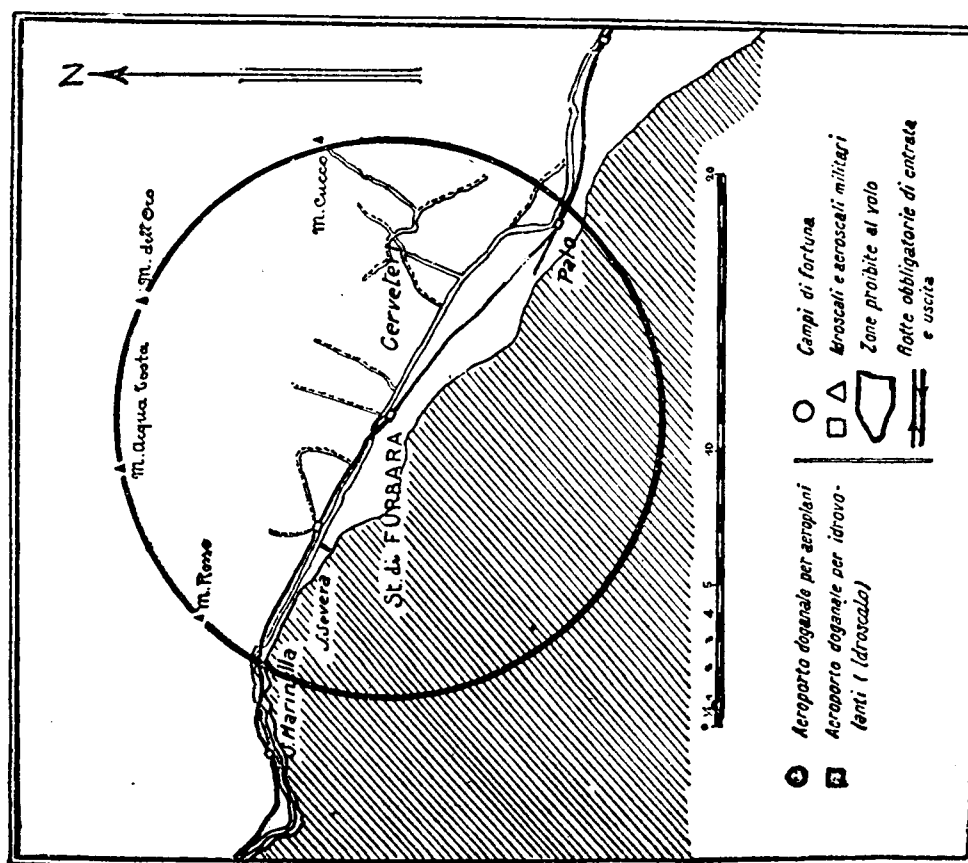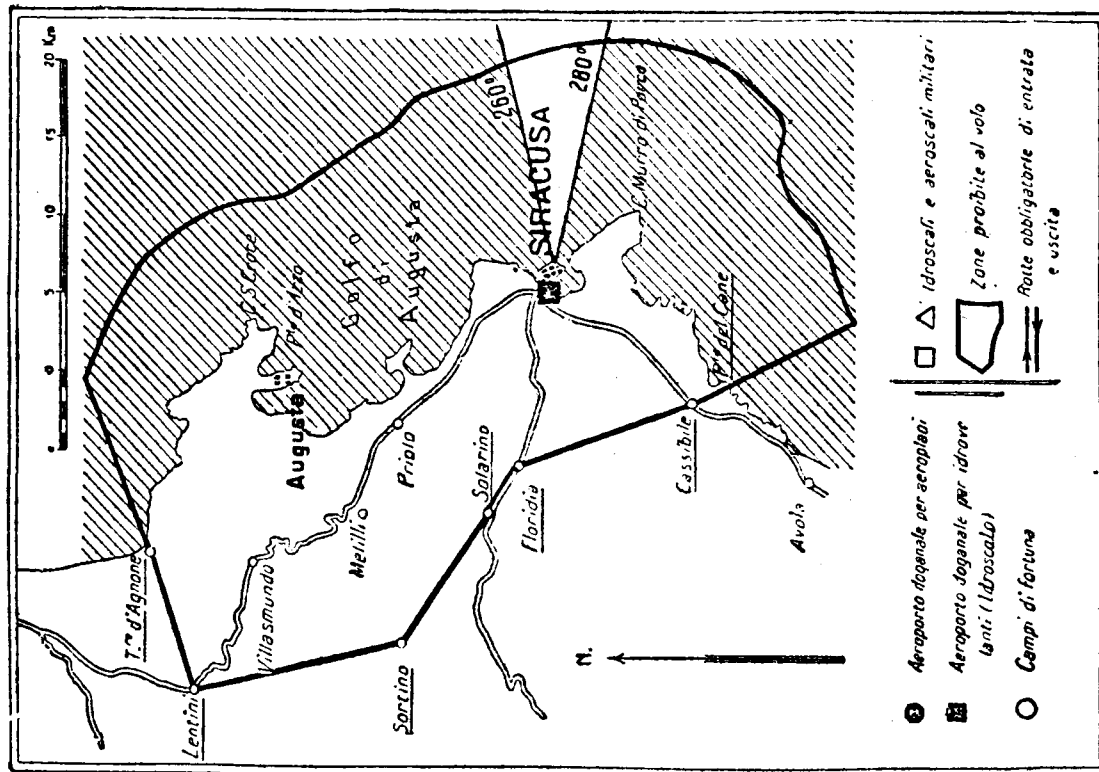
IX Zona - Trapani Marsala.
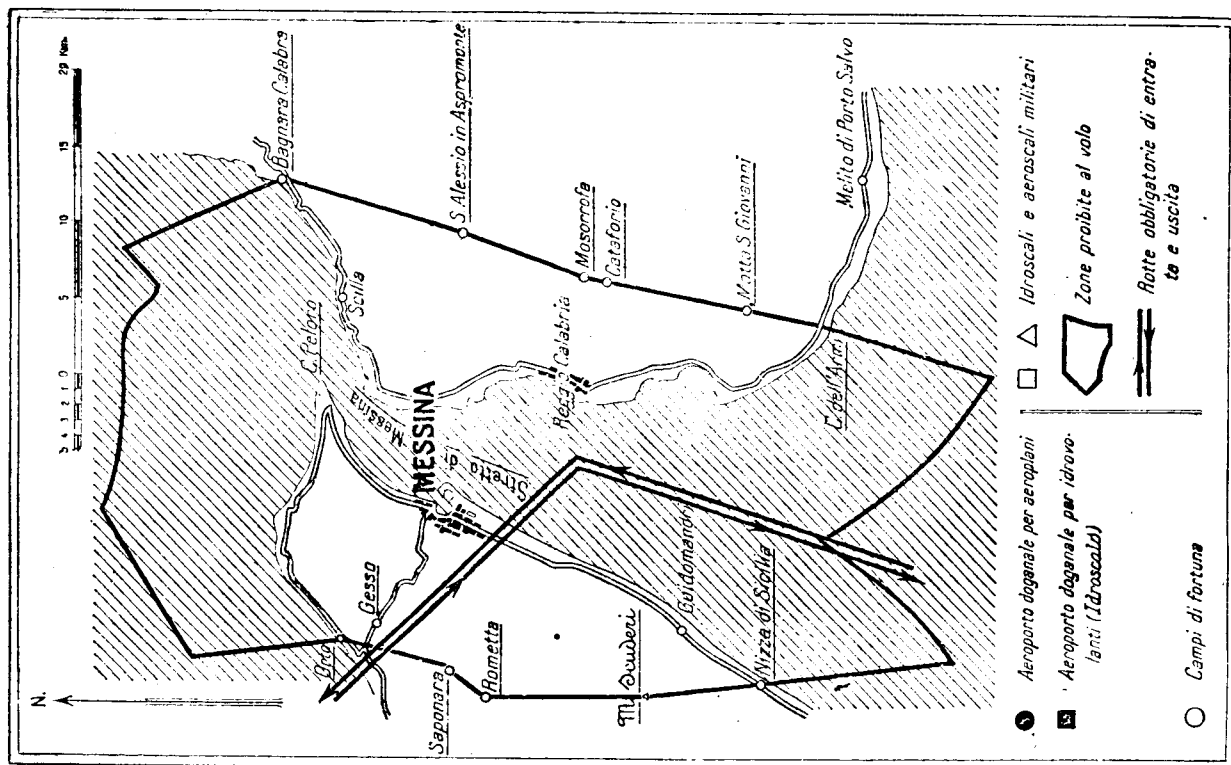
X Zona - Paraggi della Maddalena.
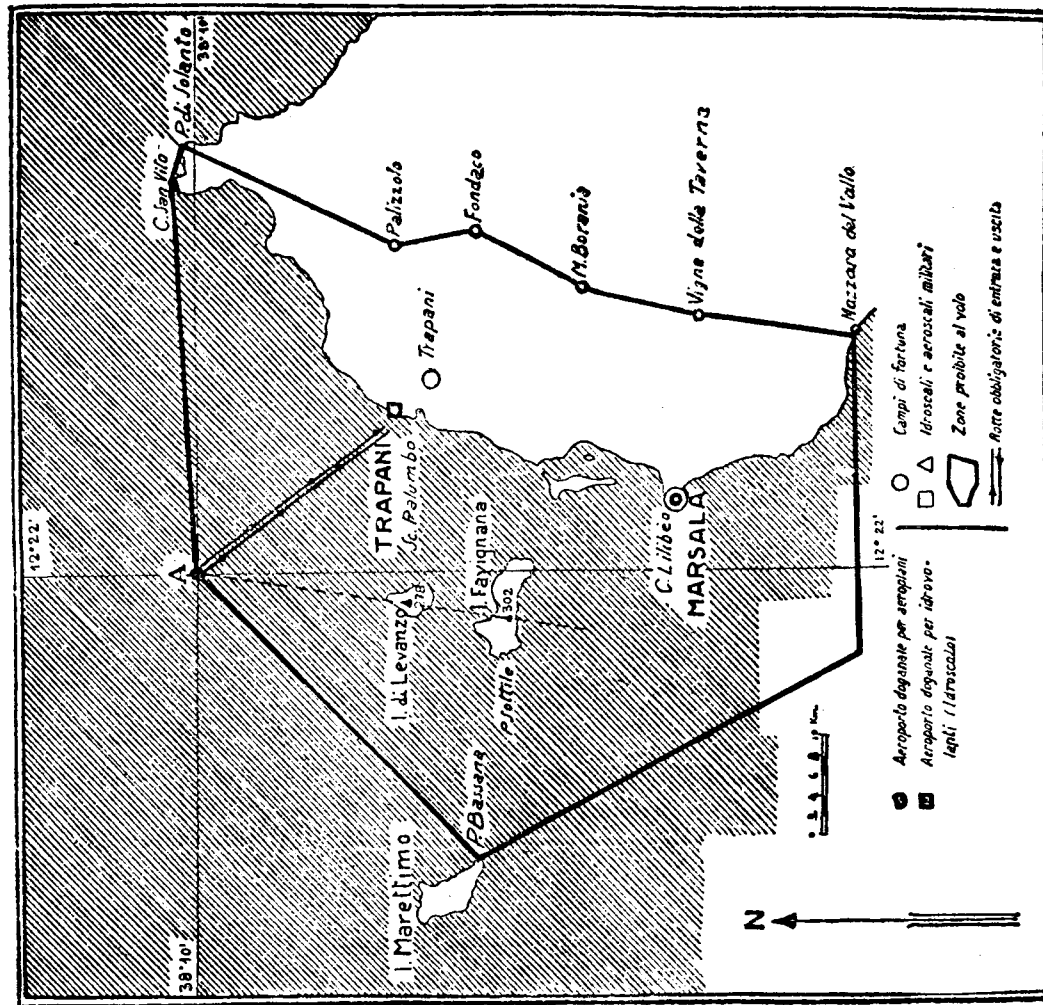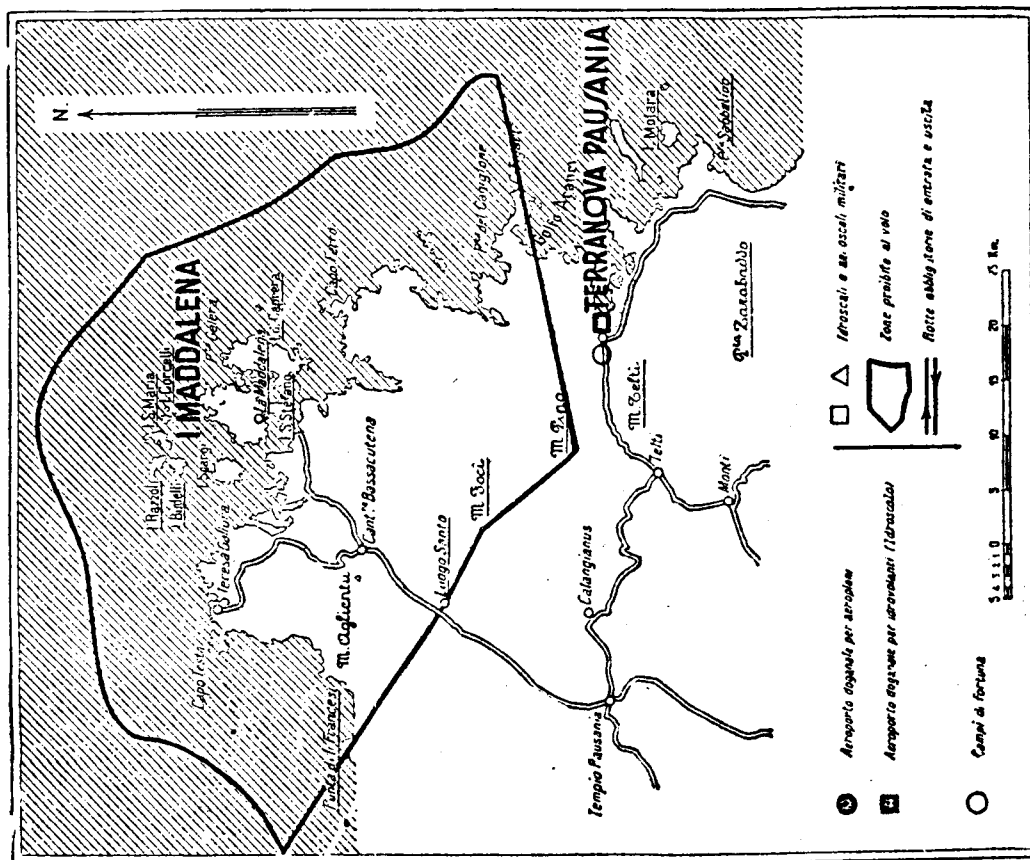
XII Zona - Taranto.
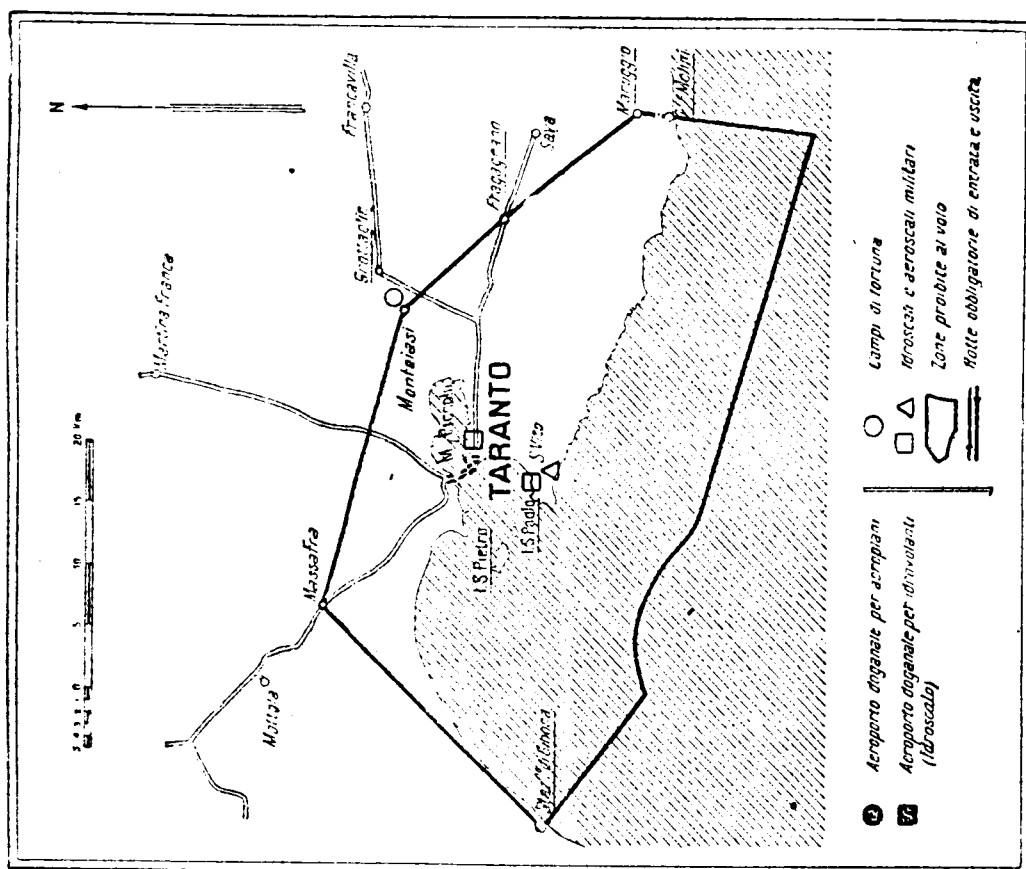
XI Zona - Cagliari.
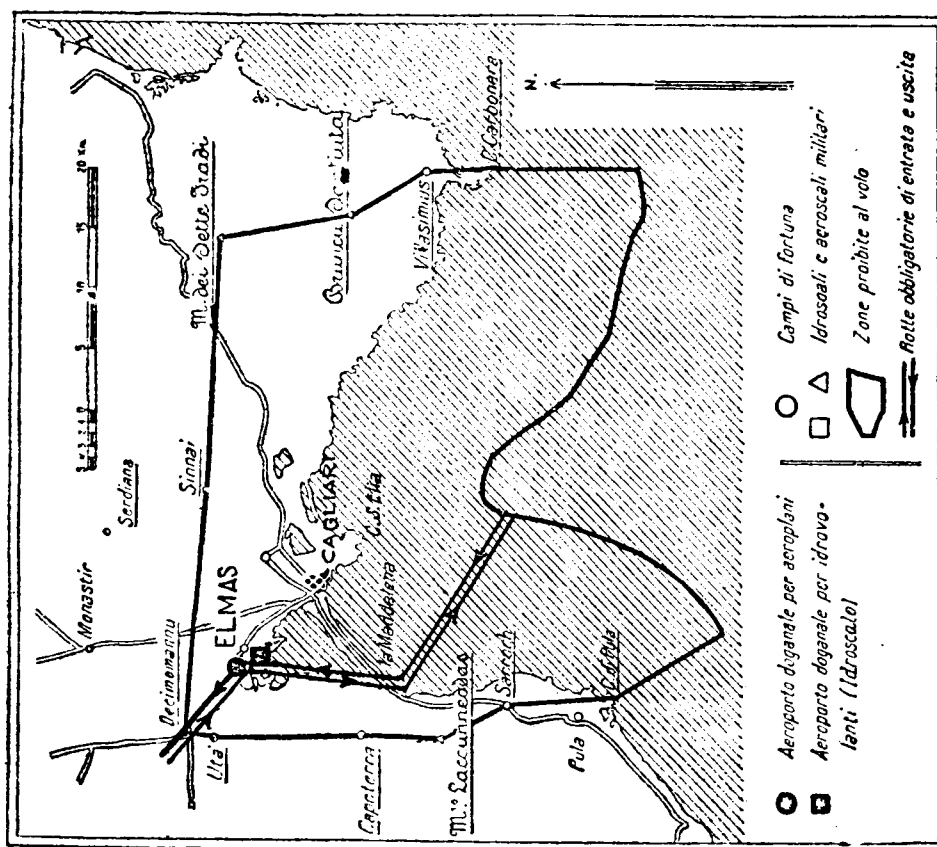
XIII Zona - Brindisi.
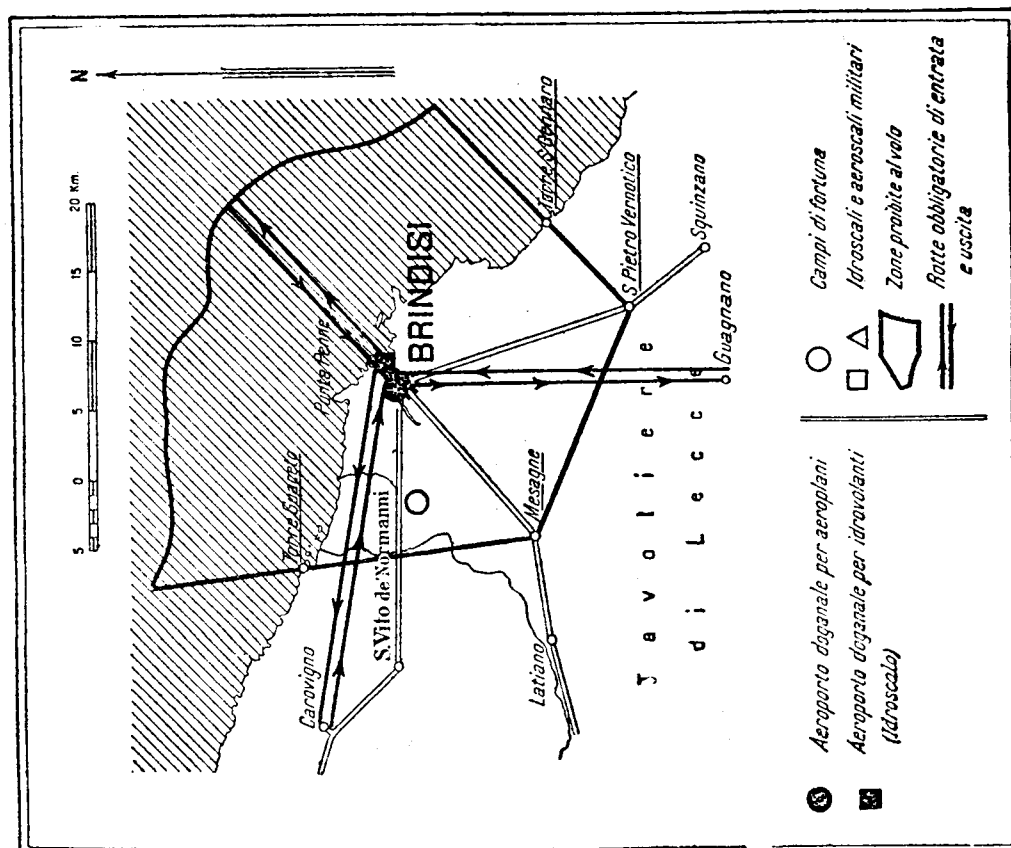
XIV Zona - Venezia.

XV Zona - Pola.

XVI Zona - Zara.

XVII Zona - Isola di Lero.

p. *Il Ministro per l'aeronautica:*
VALLE.

(9263)
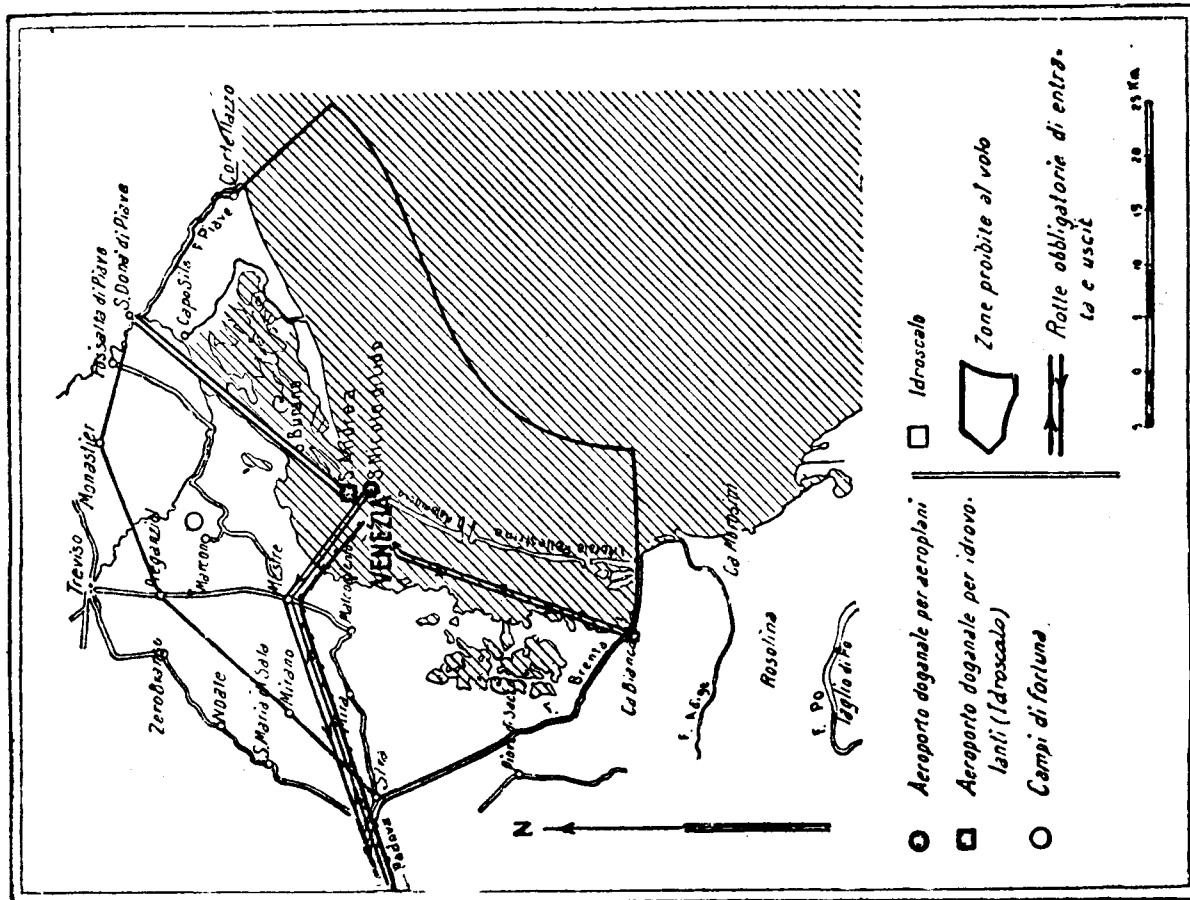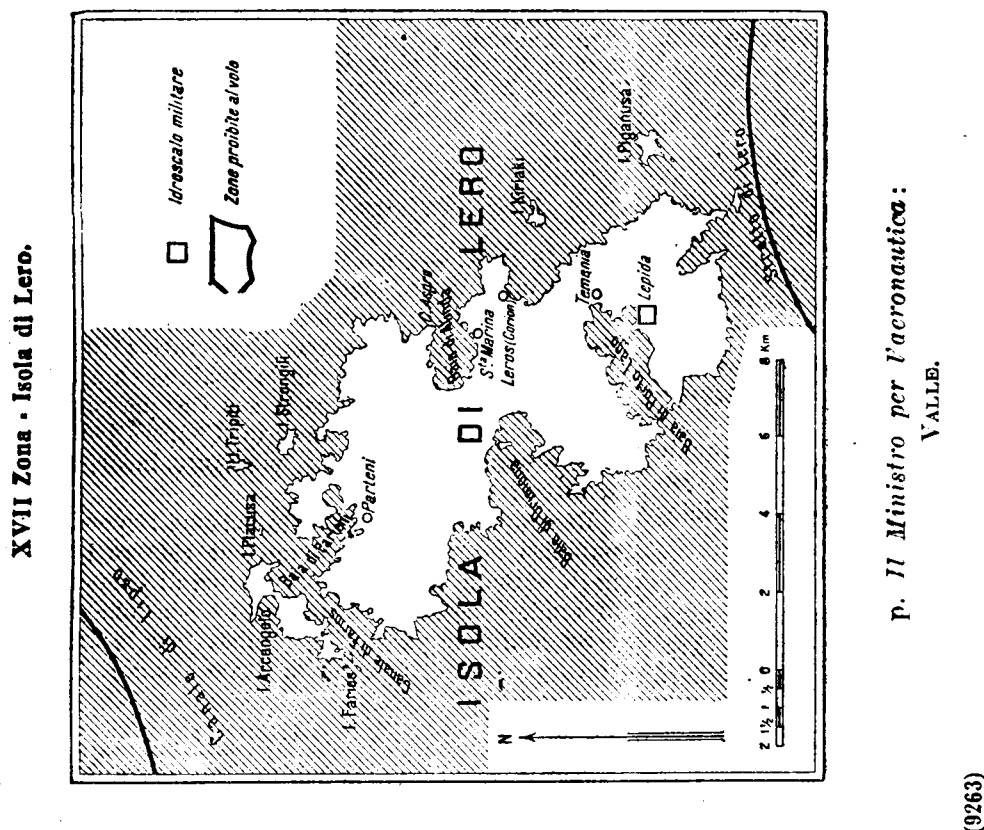
DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1934.

Nomina del commissario governativo per le Casse rurali « San Sisto Papa Martire » di Bellegra e « Santo Stefano Protomartire » di Rocca Santo Stefano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che le presenti condizioni delle Casse rurali « S. Sisto Papa Martire » di Bellegra e « S. Stefano Protomartire » di Rocca S. Stefano rendono opportuno lo scioglimento dei loro Consigli di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;

Veduta la lettera del 3 luglio 1934, n. 48140, di S. E. il prefetto di Roma;

Decreta:

I Consigli di amministrazione delle Casse rurali « S. Sisto Papa Martire » di Bellegra e « S. Stefano Protomartire » di Rocca S. Stefano sono sciolti ed il sig. rag. Amedeo Patrizi è nominato commissario governativo delle Casse stesse con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(9572)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1934.

Nomina del commissario governativo per la Cassa rurale « Maria SS. degli infermi » di Raffadali (Agrigento).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che le presenti condizioni della Cassa rurale « Maria SS. degli infermi » di Raffadali (Agrigento) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;

Veduta la lettera del 13 agosto 1934, n. 23639, con la quale S. E. il prefetto di Agrigento propone che a commissario governativo venga nominato il sig. geometra Alfonso Pedalino di Raimondo;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale « Maria SS. degli infermi » di Raffadali (Agrigento) è sciolto e il sig. geometra Alfonso Pedalino di Raimondo è nominato commissario governativo della Cassa stessa, con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificate con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(9573)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1934.

Nomina del commissario governativo per la Cooperativa agricola combattenti « Vittorio Veneto » di Salaparuta (Trapani).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che le presenti condizioni della Cooperativa agricola combattenti « Vittorio Veneto » di Salaparuta (Trapani) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;

Veduta la lettera del 13 agosto 1934, n. 15320, con la quale S. E. il prefetto di Trapani propone che a commissario governativo venga nominato il signor cav. Giuseppe Cracchiolo;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cooperativa agricola combattenti « Vittorio Veneto » di Salaparuta (Trapani) è sciolto e il sig. cav. Giuseppe Cracchiolo è nominato commissario governativo della Cassa stessa, con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(9574)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1934.

Inflizione di una pena pecuniaria alla Società cooperativa « Il Progresso Agricolo » di Alia per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, che fa obbligo alle aziende di credito di comunicare, nel termine prescritto, il proprio bilancio all'Istituto di emissione;

Visto l'art. 19 del decreto stesso;

Decreta:

Alla Società anonima cooperativa « Il Progresso Agricolo » con sede in Alia è inflitta la pena pecuniaria di L. 100 (cento) per inosservanza delle disposizioni dell'art. 13 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830.

L'Intendenza di finanza di Palermo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 agosto 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(9571)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1934.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione della Società anonima « Consorzio Agrario Cooperativo Reggiano » con sede in Reggio Emilia, con la Società anonima « Consorzio Cooperativo di Guastalla » con sede in Guastalla.

IL GUARDASIGILLI MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 678;

Vista l'istanza presentata dalla Società anonima cooperativa « Consorzio Agrario Cooperativo Reggiano », avente sede in Reggio Emilia, con la quale si chiede che sia dichiarata di pubblico interesse la sua fusione con la Società anonima cooperativa « Consorzio Cooperativo di Guastalla » avente sede in Guastalla, mediante incorporazione di quest'ultima nella prima;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione della Società anonima cooperativa « Consorzio Agrario Cooperativo Reggiano », avente sede in Reggio Emilia, con la Società anonima cooperativa « Consorzio Cooperativo di Guastalla », avente sede in Guastalla, mediante incorporazione di quest'ultima nella prima, rendendosi così applicabili alla deliberazione di fusione ed alle altre che in occasione della fusione stessa saranno deliberate dalle assemblee sociali le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernenti le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni anche al fine del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa la validità delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni previste dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine, concessa col presente decreto, sia pubblicato nei giornali *Il Solco Fascista* e il Bollettino della Cattedra ambulante di agricoltura di Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 settembre 1934 - Anno XII

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(9582)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-8271.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Kamensek fu Antonio, nato a Trieste il 2 giugno 1909 e residente a Trieste, via Molino a Vento n. 23, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17,

la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pietrini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Kamensek è ridotto in « Pietrini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4973)

N. 11419-11662.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Keki fu Ermanno, nato a Zara il 19 dicembre 1894 e residente a Trieste, Pendice Scoglietto n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Checchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Keki è ridotto in « Checchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Nora Kaplanek in Keki fu Antonio, nata il 9 marzo 1897, moglie;
2. Gualtiero di Mario, nato il 1° gennaio 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4974)

N. 11419-7796.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Galliano Kness fu Carlo, nato a Gorizia il 1° ottobre 1903 e residente a Trieste, via Donadoni n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Duca »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Galliano Kness è ridotto in « Duca ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4975)

N. 11419-7137.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Giovanna Kobal di Giuseppe, nata a Trieste il 24 settembre 1900 e residente a Trieste, Campo S. Giacomo n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cavalli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Giovanna Kobal è ridotto in « Cavalli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4976)

N. 11419-8723.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Kolar di Giovanni, nato a Trieste il 27 giugno 1889 e residente a Trieste, via G. Gatteri, n. 27, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Collari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Kolar è ridotto in « Collari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Elvira Fattori in Kolar fu Vittorio, nata il 4 gennaio 1889, moglie;

2. Gualitiero di Pietro, nato l'11 agosto 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4977)

N. 11419-7889.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Gisella Wolf di Emilia ved. Grossmann, nata a Pola il 7 febbraio 1883 e residente a Trieste, via Moreri, n. 30, Roiano, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. dereto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Volpi » e « Grandi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Gisella Wolf ved. Grossmann sono ridotti in « Volpi » e « Grandi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4978)

N. 11419-5756.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Marsic fu Antonio, nato a Capodistria l'8 marzo 1886 e residente a Trieste, via G. Orlandini n. 23, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marsico »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Marsic è ridotto in « Marsico ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Zerial in Marsic fu Angelo, nata il 19 giugno 1891, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 29 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5002)

N. 11419-10058.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Armando Merlak di Nicolò, nato a Trieste il 30 aprile 1907 e residente a Trieste, via dello Scoglio n. 27, Guardiella, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Merlatti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Armando Merlak, è ridotto in « Merlatti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 29 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5003)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 4 settembre 1934 è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 12 luglio 1934, n. 1351, riguardante l'autorizzazione ai Comuni, Istituti ed Enti autonomi di case popolari ed economiche, a modificare in contratti di locazione semplice i contratti di locazione con aggiunto patto di futura vendita.

(9584)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

ERRATA-CORRIGE.

La data del 1° settembre 1934, indicata come termine entro il quale i creditori per merci italiane già esportate in Romania sono tenuti a presentare dichiarazione del loro credito all'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, giusta quanto si legge nel 1° comma dell'art. 6 del decreto Ministeriale 30 agosto 1934-XII, pubblicato a pag. 3987 della *Gazzetta Ufficiale* del 1° settembre 1934, n. 205, è rettificata in quella esatta del 15 settembre 1934, secondo risulta dal testo originale del decreto medesimo.

(9588)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 185.

Media dei cambi e delle rendite

del 4 settembre 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.51
Inghilterra (Sterlina)	57.57
Francia (Franco)	77.05
Svizzera (Franco)	381.40
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	3.15
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.747
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.75
Cecoslovacchia (Corona)	48.70
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.58
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.60
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.90
Olanda (Fiorino)	7.922
Polonia (Zloty)	—
Romenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.77
Svezia (Corona)	2.99
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	86.525
Id. 3,50 % (1902)	85.25
Id. 3 % lordo	65.75
Prestito Redimibile 3,50 %	87.10
Buoni novennali Scadenza 1934	100.40
Id. id id 1940	107.175
Id id. id 1941	107, 325
Id id. id 1943	101.325
Obbligazioni Venezie 3.50 %	93.725

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria del concorso a 10 posti di ispettore tecnico nel ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, riguardante provvidenze a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il decreto Ministeriale in data 28 gennaio 1934-XII, n. 632-203, registrato alla Corte dei conti il 31 dello stesso mese, al registro n. 1, pag. 267, con il quale è stato indetto un concorso per esami a 10 posti d'ispettore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice costituita con decreto Ministeriale in data 8 aprile 1934, n. 4758-203, registrato alla Corte dei conti il 12 dello stesso mese, al registro n. 1, pag. 331;

Visti gli atti della suddetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, in seguito al risultato del concorso per esami a 10 posti d'ispettore tecnico nel ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili indetto con decreto Ministeriale del 28 gennaio 1934-XII, n. 632-203:

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione media prove scritte	Votazione prova orale	Votazione complessiva	Votazione lingue	Votazione graduatoria
1	D'Armini Pietro	8,73	10 —	18,73	0,48	19,21
2	Zocchi Camillo	7,53	9,80	17,33	0,58	17,91
3	Fattorini Marcello	8,40	8,80	17,20	0,16	17,36
4	Fontana Emilio	8 —	9 —	17 —	0,30	17,30
5	Gualdi Antonio	7,46	9,60	17,06	0,16	17,22
6	Cimmino Tullio	8 —	9 —	17 —	0,16	17,16
7	Armani Franco	7,40	8,80	16,20	0,25	16,45
8	Ruocco Luigi	8,13	8 —	16,13	0,25	16,38
9	Ubaldi Guglielmo	7,86	8 —	15,86	—	15,86
10	Carlucci Paolo	7,73	7,80	15,53	0,25	15,78
11	Sdralevich Carlo Alberto	7,26	7,40	14,66	0,83	15,49
12	Giordano Francesco	8,06	7,20	15,26	0,16	15,42
13	Moro Carlo	7,20	8 —	15,20	0,16	15,36
14	De Vita Riccardo	7,46	7,20	14,66	0,58	15,24
15	Porzi Amedeo	7,66	7 —	14,66	0,43	15,09
16	Pritelli Leone	7,06	7,60	14,66	0,16	14,82
17	Trinchieri Aldo	7,06	7,60	14,66	—	14,66
18	Buffi Mario	7,46	7 —	14,46	0,16	14,62
19	Tardini Giulio	7,06	7,40	14,46	—	14,46
20	Maiorana Luciano	7,26	7 —	14,26	—	14,26
21	Breglia Roberto	7,06	6,80	13,86	0,33	14,19
22	Stracciati Guglielmo	7,53	6 —	13,53	0,25	13,78
23	De Pompeis Giustino	7,46	6 —	13,46	0,16	13,62
24	Grillo Francesco, ex combattente	7 —	6,60	13,60	—	13,60
25	Petruzzi Giorgio	7,60	6 —	13,60	—	13,60
26	Meluzzi Vincenzo	7,33	6,20	13,53	—	13,53
27	Marcucci Armando, ex combattente	7,46	6 —	13,46	—	13,46
28	Angeletti Giulio	7,20	6 —	13,20	0,16	13,36
29	Di Blasio Michelangelo	7,13	6 —	13,13	0,16	13,29
30	Cannavale Mario	7,20	6 —	13,20	—	13,20

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine come appresso indicato:

	Votazione di graduatoria
1. D'Armini Pietro	19,21
2. Zocchi Camillo	17,91
3. Fattorini Marcello	17,36
4. Fontana Emilio	17,30
5. Gualdi Antonio	17,22
6. Cimmino Tullio	17.16
7. Armani Franco	16,45
8. Ruocco Luigi	16,38
9. Grillo Francesco, ex combattente	13.60
10. Marcucci Armando, ex combattente	13,46

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei secondo l'ordine appresso indicato:

	Votazione di graduatoria
1. Ubaldi Guglielmo	15,86
2. Carlucci Paolo	15,78
3. Sdralevich Carlo Alberto	15,49
4. Giordano Francesco	15,42
5. Moro Carlo	15,36
6. De Vita Riccardo	15,24
7. Porzi Amedeo	15,09
8. Pritelli Leone	14,82
9. Trinchieri Aldo	14,66
10. Buffi Mario	14,62
11. Tardini Giulio	14,46
12. Maiorana Luciano	14,26
13. Breglia Roberto	14,19
14. Stracciati Guglielmo	13,78
15. De Pompeis Giustino	13,62
16. Petruzzi Giorgio	13,60
17. Meluzzi Vincenzo	13,53
18. Angeletti Giulio	13,36
19. Di Blasio Michelangelo	13,29
20. Cannavale Mario	13,20

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 agosto 1934 - Anno XII

Il Ministro: PUPPINI.

(9357)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Concorso al posto di direttore della Cattedra ambulante di agricoltura per la provincia di Reggio Calabria.

Con le norme stabilite dal R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, modificate dal R. decreto 26 giugno 1930, n. 1074, e dal R. decreto 18 giugno 1931, n. 1158, è aperto il concorso per titoli e per esami al posto di direttore della Cattedra ambulante di agricoltura di Reggio Calabria, con lo stipendio iniziale di L. 19.008 annue, al netto delle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, nonchè al lordo delle ritenute per ricchezza mobile, imposta complementare e per trattamento di quiescenza, aumentabile a norma dell'art. 53 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, e pagabile in mensilità posticipate.

Gli esami saranno tenuti in luogo ed epoca da stabilire dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'agricoltura), e consisteranno nella prova di una pubblica conferenza e in una prova pratica.

Al concorso possono essere ammessi coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 22 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, e alla data del presente bando, siano laureati in scienze agrarie, abbiano compiuto il 25° anno di età e si trovino in attività di servizio, da non meno di tre anni, presso una Cattedra, quali reggenti di sezione o assistenti di ruolo, o nei servizi tecnici agricoli coloniali, ricoprendovi un ufficio tecnico. Tale triennio può risultare anche di più periodi staccati, purchè il concorrente si trovi in attività di servizio alla data predetta.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto, non motivato ed insindacabile, del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'agricoltura), entro il 15 dicembre 1934-XIII, la domanda di ammissione al concorso in carta da bollo da L. 5.

Alla domanda, che deve contenere l'indicazione del cognome, nome e paternità del concorrente, e quella del domicilio, a cui debbono essere indirizzate le eventuali comunicazioni, saranno allegati i seguenti documenti:

a) certificato o atto di nascita o estratto dell'atto stesso, legalizzato dalla competente autorità giudiziaria;

b) stato di servizio militare o foglio di congedo, oppure certificato dell'esito definitivo di leva debitamente vistato dalla Commissione provinciale di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non siano stati chiamati alle armi. Gli ex combattenti dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati durante la guerra 1915-1918, in reparti combattenti e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi.

Gli orfani di guerra, i figli d'invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale ed i coniugati dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o di loro abituale residenza;

c) diploma di laurea in scienze agrarie, in originale oppure in copia, rilasciata da un pubblico notaio e legalizzata, ove sia destinata fuori del distretto notarile, dall'autorità giudiziaria competente, o certificato debitamente rilasciato dalla Segreteria dell'Istituto ove il candidato ha conseguita la laurea; e certificato dei punti riportati negli esami speciali ed in quelli di laurea;

d) certificato della Direzione della Cattedra ambulante di agricoltura, della Direzione dei servizi tecnici agricoli coloniali, vistato dal presidente della Cattedra o dall'autorità competente dei predetti servizi, da cui risulti il prescritto servizio del concorrente;

e) riassunto cronologico della carriera percorsa, degli uffici coperti e dell'attività in genere spiegata dal concorrente, nel campo agrario;

f) elenco riassuntivo, in doppio esemplare, dei documenti inviati a corredo della domanda;

g) certificato rilasciato dal segretario federale del P. N. F. della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante la di lui iscrizione al Partito, con indicazione della data di iscrizione.

Ai documenti sopra elencati i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli e le pubblicazioni che ritengano opportuno presentare nel proprio interesse.

Non sarà tenuto conto delle domande dei concorrenti che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni nè di quelle che pervenissero dopo la data di chiusura del concorso, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali e ferroviari. Non saranno accettati, dopo la data predetta, documenti o pubblicazioni o parte di essi.

Le pubblicazioni non stampate non saranno prese in considerazione.

Coloro che già hanno presentato domanda, corredata dei prescritti documenti e di titoli, per partecipare ad altro concorso, contemporaneamente bandito per direttore di Cattedra ambulante di agricoltura, potranno limitarsi a far pervenire la domanda di ammissione, redatta sulla prescritta carta da bollo nella quale sarà fatto riferimento ai documenti ed ai titoli presentati precedentemente. Alla domanda stessa dovrà essere allegato l'elenco dei documenti e dei titoli in duplice copia.

Con avvisi personali i concorrenti ammessi saranno avvertiti dell'epoca fissata per le prove di esami.

A parità di merito saranno tenute presenti le preferenze stabilite, a favore degli ex combattenti, degli orfani di guerra e dei figli d'invalidi di guerra dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

I risultati del concorso non saranno validi fino a quando gli atti relativi non siano stati approvati dal Ministero. Il vincitore sarà assunto con la qualifica di direttore non stabile, e per un periodo di prova di tre anni, trascorso il quale potrà acquistare la stabilità.

Il nominato dovrà prendere domicilio ed occupare il posto, nella sede della Cattedra, entro quindici giorni dalla data di partecipazione della nomina. In caso contrario decadrà dalla nomina stessa e da ogni conseguente diritto.

Egli dovrà pure uniformarsi, oltre che al regolamento della Cattedra, a tutte le altre disposizioni che verranno stabilite per il miglior funzionamento dell'ente

Ove il vincitore del concorso non assuma l'ufficio, ovvero rinunci al posto, il Consiglio di amministrazione della Cattedra, entro sei mesi dall'approvazione ministeriale degli atti del concorso, può proporre al Ministero la nomina del secondo e, in caso di rifiuto di quest'ultimo, del terzo dichiarato eleggibile.

Roma, addì 31 agosto 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(9570)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.